



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF058

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	FINANZIAMENTI SOCI – ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
RIFERIMENTI	ART. 2426 C.C.; DM 3/08/2017 - OIC N. 15 ED OIC N. 19 – RF072/2017 ED RF073/2017
CIRCOLARE DEL	28/03/2018

Sintesi: i finanziamenti soci hanno un trattamento differenziato dal punto di vista civilistico, dovendosi differenziare tra i finanziamenti ricevuti da soggetti tenuti al criterio del costo ammortizzato o meno.

In particolare, pur non avendo in generale dei costi di transazione, si verifica quasi sempre la presenza della infruttuosità o di applicazione di un tasso inferiore a quello di mercato.

Nel caso dunque di finanziamenti ricevuti da società:

- di capitali che presenta nel bilancio in forma ordinaria: va operata l'attualizzazione del finanziamento e la differenza tra il valore nominale e il valore attualizzato di quest'ultimo costituisce un incremento del patrimonio netto
- di capitali micro imprese/con bilancio abbreviato o società di persone: la precedente procedura si ritiene facoltativa, potendo il finanziamento rimanere indicato nelle forme "ordinarie".

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, non emerge alcuna differenza, considerata l'irrelevanza della procedura di attualizzazione disposta dal DM 3/08/2017.

Come noto, il D.lgs 139/2015 ha introdotto nell'ambito del codice civile:

- l'obbligo di applicare a debiti/crediti di durata superiore a 12 mesi il criterio del **"costo ammortizzato"** (in presenza di costi di transazione significativi) e dell'**attualizzazione** (in presenza di scostamenti significativi tra i tassi applicati e quelli di mercato)
- il principio della cd. **"prevalenza della sostanza sulla forma"** (art. 2423-bis n. 1-bis c.c.), in applicazione del quale il bilancio deve discostarsi dalla forma apparente del contratto per dare una rappresentazione più aderente alla reale volontà delle parti.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE

L'art. 2426 n. 8) c.c. dispone l'obbligo di applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione limitatamente ai soggetti obbligati a presentare il bilancio in forma ordinaria.

Tale procedura rimane facoltativa per quanto attiene le imprese che redigono il bilancio:

- in **forma abbreviata**, e art. 2435-bis c.c.
- in **forma super semplificata**, ex art. 2435-ter c.c. (cd. micro imprese)

PARAMETRI	RIFERIMENTO	ABBREVIATO	MICRO-IMPRESE
Totale "ATTIVO"	(voci A), B), C), D), al netto dei f.di ammortamento e di svalutazione)	4.400.000	175.000
Totale "RICAVI"	(voce A1 del Conto Economico)	8.800.000	350.000
Media dei Dipendenti	Media su base giornaliera (gg presenza di tutti i dipendenti/ 365)	50	5

Per poter accedere a tale forma di presentazione del bilancio (es: 2017) la società non deve aver superato per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei limiti di cui sopra, in ciascun esercizio (2016 e 2017).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Società di persone: per quanto risultino idealmente tenute ad applicare i medesimi principi civilistici delle società di capitali (ivi incluso l'art. 2426 c.c.), è noto che tale applicazione risulta meno "stringente" rispetto alle società di capitali.

Questo è il motivo per cui, ad esempio, in sede di Telefisco 2018 non è stato ritenuto estensibile a tali soggetti il principio della cd. "derivazione rafforzata" (anch'esso espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma). Per lo stesso motivo si ritiene non estensibile l'obbligo di applicazione del costo ammortizzabile/attualizzazione (anche in caso di supero dei citati limiti dimensionali).

CASI DI ESONERO

Entrambe le procedure (costo ammortizzato e attualizzazione) sono **facoltative**:

- ⇒ in caso di debiti o crediti con **durata inferiore a 12 mesi** (va fatto riferimento alla scadenza "dal momento della rilevazione iniziale" – OIC 19 n. 52), posto che per tali durate l'effetto derivante risulta essere "di scarsa rilevanza"
- ⇒ in caso di debiti/crediti contratti prima del 1/01/2016.

SCOSTAMENTO TRA TASSI (di contratto e "di mercato")	COSTI DI TRANSAZIONE (includere commissioni o altro)	Iscrizione in bilancio del DEBITO/CREDITO/TITOLO	BIL. ORDINARI
NON SIGNIFICATIVA	NON RILEVANTI	VALORE NOMINALE	Significatività: la Nota integrativa deve indicare i motivi dell'irrilevanza
	RILEVANTI	COSTO AMMORTIZZATO	
SIGNIFICATIVA	NON RILEVANTI	ATTUALIZZAZIONE	
	RILEVANTI	COSTO AMM. + ATTUALIZZ.	

ATTUALIZZAZIONE

In generale la procedura di attualizzazione comporta, da parte della società ricevente, l'obbligo:

- di iscrivere la differenza tra il valore nominale del finanziamento ed il valore attualizzato quale provento finanziario (cd. Day one profit)
- il quale troverà contrapposizione negli anni con i maggiori interessi calcolati al tasso di mercato in modo tale che, a livello complessivo a chiusura del contratto, sul conto economico avranno gravato interessi netti (attivi meno passivi) pari agli interessi nominali previsti dal contratto.

FINANZIAMENTI SOCI

Uno dei casi in cui si verifica con più frequenza l'applicazione dell'attualizzazione riguarda i finanziamenti dei soci.

Ciò in quanto nella maggior parte dei casi il socio (persona fisica o società del gruppo):

- ➔ **non intende procedere a un vero e proprio finanziamento** (dunque non è interessato ad ottenere degli interessi attivi)
- ➔ **ma ad un apporto che patrimonializzi la società** (cioè finalizzato a rendere disponibile alla società delle disponibilità finanziarie).

In tali situazioni, il principio di prevalenza della sostanza porta:

- a **riqualificare il provento finanziario** da iscrivere alla stipula del contratto (cd. Day one profit)
- che va **iscritto in una riserva di capitale del patrimonio netto** (la natura è del tutto analoga ai versamenti c/capitale).



Nota: in modo speculare deve operare il socio nel caso in cui si verte nell'ambito di un finanziamento infra gruppo (l'onere finanziario iniziale – One day loss - va iscritto ad un aumento del costo della partecipazione nella società finanziata).

Esempio1 – Finanziamento soci infruttifero – società con bilancio ordinario

Un socio della Alfa Srl ha effettuato un finanziamento infruttifero a favore della società il 1/01/2017, con scadenza quinquennale (31/12/2021). Non vi sono costi di transazione e gli interessi passivi ordinariamente riconosciuti dal mercato (debiti chirografi) si pongono pari al 5%.

Finanz. socio	Costi transazione	Finanziam. Netto	Tasso nominale	Tasso di mercato
100.000,00	-	100.000,00	zero	5,00%

Laddove la Srl presenti il bilancio in forma ordinaria, dovrà **attualizzare i flussi finanziari** futuri adottando detto **tasso di mercato, del 5%**, determinando il seguente piano di ammortamento del finanziamento

Piano di Ammortamento al tasso “nominale” (pari a zero)

Prog	Anno	Intervallo	Deb. Iniz. Per.	Q.ta Int. Eff.	Q.ta cap. eff	Q.ta Int. nom.	Q.ta cap. nom.	Scadenze	Deb. fin. Per.	Flussi (S.P.)
		GG	100.000,00					01/01/16		100.000,00
1	2017	364	100.000,00	997,25	-			31/12/17	100.000,00	-997,25
2	2018	365	100.000,00	1.000,00	-			31/12/18	100.000,00	-1.000,00
3	2019	365	100.000,00	1.000,00	-			31/12/19	100.000,00	-1.000,00
4	2020	366	100.000,00	1.002,75	-			31/12/20	100.000,00	-1.002,75
5	2021	365	100.000,00	1.000,00	100.000,00			31/12/21	-	-101.000,00

Piano di Ammortamento al tasso “effettivo” (del 5%)

Prog	Anno	Intervallo	Deb. Iniz. Per.	Q.ta Int. Eff.	Q.ta cap. eff	Q.ta Int. nom.	Q.ta cap. nom.	Scadenze	Deb. fin. Per.	Flussi (S.P.)
		GG	100.000,00					01/01/16		100.000,00
1	2017	364	82.682,10	4.122,50	-	997,25	-	31/12/17	85.807,35	-4.122,50
2	2018	365	85.807,35	4.290,37	-	1.000,00	-	31/12/18	89.097,72	-4.290,37
3	2019	365	89.097,72	4.454,89	-	1.000,00	-	31/12/19	92.552,61	-4.454,89
4	2020	366	92.552,61	4.640,62	-	1.002,75	-	31/12/20	96.190,48	-4.640,62
5	2021	365	96.190,48	4.809,52	100.000,00	1.000,00	100.000,00	31/12/21	-	-104.809,52

dove il valore iniziale al 1/01/2017 del credito (€ 82.682) è ottenuto tramite l'utilizzo di una formula attuariale (v. RF 073/2017).

La differenza tra la somma finanziata (€ 100.000) e tale valore rappresenta il One day profit che, nel caso di finanziamento soci:

- non va iscritto quale provento finanziario
- ma quale posta di patrimonio netto.

Scritture contabili Alfa Srl: in tal caso occorre distinguere tra:

C.IV) C/C	100.000,00	a	D.3) Finanz. soci	82.682,10
			A.VI) Patrim. netto	17.317,90

Quanto in un reale finanziamento va considerato provento finanziario (Day one profit), nel caso di capitalizzazione diviene un aumento di riserve

C.17) Int. passivi	4.122,50	a	D.4) Deb. vs. soci	4.122,50
--------------------	----------	---	--------------------	----------

C.17) Int. passivi	4.290,37	a	D.4) Deb. vs. soci	4.290,37
--------------------	----------	---	--------------------	----------

C.17) Int. passivi	4.454,89	a	D.4) Deb. vs. soci	4.454,89
--------------------	----------	---	--------------------	----------

C.17) Int. passivi	4.640,62	a	D.4) Deb. vs. soci	4.640,62
--------------------	----------	---	--------------------	----------

C.17) Int. passivi	4.809,52	a	D.4) Deb. vs. soci	4.809,52
--------------------	----------	---	--------------------	----------

D.3) Deb. vs. soci	997,25	a	C.IV) C/C	997,25
--------------------	--------	---	-----------	--------

D.3) Deb. vs. soci	1.000,00	a	C.IV) C/C	1.000,00
--------------------	----------	---	-----------	----------

D.3) Deb. vs. soci	1.000,00	a	C.IV) C/C	1.000,00
--------------------	----------	---	-----------	----------

D.3) Deb. vs. soci	1.002,75	a	C.IV) C/C	1.002,75
--------------------	----------	---	-----------	----------

D.3) Deb. vs. soci	1.000,00	a	C.IV) C/C	1.000,00
--------------------	----------	---	-----------	----------

D.3) Finanz. da partic.	82.682,10	a	C.IV) C/C	100.000,00
-------------------------	-----------	---	-----------	------------

D.3) Deb. vs. soci	17.317,90			
---------------------------	------------------	--	--	--

Saldi dei mastri a fine operazione:

	C/C		Deb. vs. soci		Finanz. da partic.		Int. Pass.	Patr. Netto
Totali	100.000	100.000	17.318	17.318	82.682	82.682	17.318	17.318
Saldo dare/avere	-	-	-	-	-	-	17.318	17.318



Considerazione: a differenza di finanziamento del terzo, **l'utile di bilancio si modifica** in quanto gli interessi passivi (di €. 17.318) non sono più compensati da proventi finanziari, visto che al loro posto va iscritta una voce di riserva di patrimonio netto (versamento c/capitale).

Anche per quanto riguarda il socio finanziatore vale un concetto del tutto analogo (e speculare).

Al contrario, dal punto di vista fiscale la "riqualificazione" è irrilevante (v. oltre).

Dal punto di vista civilistico il socio che ha effettuato il versamento avrà diritto alla sua restituzione (si tratta quindi di una voce che va iscritta in una voce di riserva che viene trattata alla stessa stregua di un debito verso il socio).

POSIZIONE DEL SOCIO (FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO)

Nel caso di socio facente parte di un gruppo (Beta Srl), le scritture cui è tenuto sono speculari rispetto a quelle della società finanziata (laddove anch'essa presenti il bilancio in forma ordinaria), dove l'attualizzazione del credito incremento del costo della partecipazione (al pari di un versamento c/capitale):

Scritture contabili Beta Srl:

B.III.2) Finanz. a partecipata	82.682,10	a	C.IV) C/C	100.000,00
B.III.1) Partecipazione	17.317,90			

C.II) Cred. vs. partecipata	4.122,50	a	C.16) Interessi attivi	4.122,50
C.II) Cred. vs. partecipata	4.290,37	a	C.16) Interessi attivi	4.290,37
C.II) Cred. vs. partecipata	4.454,89	a	C.16) Interessi attivi	4.454,89
C.II) Cred. vs. partecipata	4.640,62	a	C.16) Interessi attivi	4.640,62
C.II) Cred. vs. partecipata	4.809,52	a	C.16) Interessi attivi	4.809,52

C.IV) C/C	997,25	a	C.II) Cred. vs. partecipata	997,25
C.IV) C/C	1.000,00	a	C.II) Cred. vs. partecipata	1.000,00
C.IV) C/C	1.000,00	a	C.II) Cred. vs. partecipata	1.000,00
C.IV) C/C	1.002,75	a	C.II) Cred. vs. partecipata	1.002,75
C.IV) C/C	1.000,00	a	C.II) Cred. vs. partecipata	1.000,00
B.III.2) Finanz. a partec.	82.682,10	a	C.IV) C/C	100.000,00
B.III.2) Cred. vs. partec.	17.317,90			

ATTENZIONE: gli esempi sopra evidenziati presuppongono finanziamenti sempre erogati nel 2016 (o successivamente); ciò in quanto, nel caso di **finanziamento erogato ante 2016**, è possibile (e consigliato) **proseguire con le modalità di contabilizzazione precedentemente utilizzate**.

Esempio2 – Finanziamento soci infruttifero – società con bilancio abbreviato/microimpresa

Nella situazione precedente:

- la società non deve procedere all'attualizzazione del finanziamento
- pertanto si deve ritenere che la contabilizzazione di quest'ultimo risulti esclusivamente a Stato patrimoniale nella considerazione che non si evidenzia alcuno One day profit e, pertanto, non vi è alcuna posta che può essere iscritta al patrimonio netto.

In sostanza si ritiene che non trovi applicazione il principio di prevalenza sulla sostanza (cioè il finanziamento non va interamente imputato a patrimonio netto).

Scritture contabili Alfa Srl:

C.IV) C/C	100.000,00	a	D.3) Finanz. soci	100.000,00
-----------	------------	---	-------------------	------------

Scritture contabili Beta Srl:

B.III.2) Finanz. a partecipata	100.000,00	a	C.IV) C/C	100.000,00
--------------------------------	------------	---	-----------	------------

La medesima contabilizzazione si deve ritenere applicabile per le società di persone (indipendentemente dai limiti dimensionali)

senza che intervenga alcuna iscrizione di interessi durante il quinquennio.

ASPETTI FISCALI

In applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 Tuir (applicabile sia le società che presenta nel bilancio ordinario che quell'abbreviato, mentre rimane esclusa per le micro imprese) la rappresentazione contabile di cui all'esempio uno avrebbe dovuto trovare rilevanza anche fiscale.

Tuttavia, il **DM 3/08/2017** (che ha disciplinato quali regole del principio di derivazione rafforzata previste per le imprese IAS-adopter, di cui al DM 8/06/2011, sono estensibili anche alle società OIC-adopter)

- ha introdotto il **comma 4-bis all'art. 5 del citato DM 8/06/2011**
- prevedendo la **sterilizzazione ai fini fiscali** degli effetti derivanti dalla **contabilizzazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infra gruppo**
- **tra soggetti** tra i quali **sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c.**



Art. 5 c. 4-bis DM 8/06/2011: "assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato".

SOGGETTI CONTROLLATI

In sostanza, nel caso di finanziamento tra società controllate, **non assumono rilevanza fiscale:**

→ per la società finanziata:

- la **riserva** iscritta a **patrimonio netto** (che non rileverà ai fini dell'ACE)
- i **maggiori interessi passivi** rilevati a conto economico (per i quali dovrà operare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi)

→ per la società finanziante:

- l'**incremento del costo fiscale della partecipazione** della controllata (la plus/minusvalenza in sede di cessione del racconto del valore precedente)
- i **maggiori interessi attivi** rilevati a conto economico (per i quali dovrà operare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi).

SOGGETTI NON CONTROLLATI

Laddove la società finanziata non fosse soggetta a controllo della società erogatrice o viceversa, non troverà applicazione l'irrilevanza fiscale, ma il principio di "derivazione rafforzata".

Si avrà dunque la **rilevanza fiscale (anche ai fini dell'ACE)** dei componenti sopraindicati nel caso di finanziamenti concessi:

- da **soci di minoranza** (a nulla rilevando che detengano una partecipazione qualificata o meno – v. Circ. Assonime 8/2018)
- da **società collegata**
- da **società sorella**



Socio persona fisica: anche nel caso di finanziamento effettuato da un socio persona fisica dovrebbero trovare applicazione i concetti di cui sopra e, pertanto, nel caso di socio:

- che controlla la società: quest'ultima non darà rilevanza ai componenti di cui sopra
- in caso contrario: scatterà la rilevanza (anche ai fini ACE).

Per quanto, invece attiene al socio, posto che quest'ultimo non applica alcun principio di derivazione, si ritiene non possa in ogni caso incrementare il costo fiscale della partecipazione.

Dubbi: andrà chiarito se le disposizioni del citato DM 3/08/2017 trovino applicazione anche in ambito Irap (in senso negativo Assonime Circ. 8/2018)